

XIV legislatura

A.S. 3393:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28
febbraio 2005, n. 22, recante
interventi urgenti nel settore
agroalimentare".**

Aprile 2005

n. 144

INDICE

Articolo 1 (Interventi urgenti in materia di agricoltura)	pag.	1
Comma 1	pag.	1
Comma 1-<i>bis</i>	pag.	2
Comma 1-<i>ter</i>	pag.	3
Comma 2	pag.	4
Comma 3	pag.	5
Comma 3-<i>bis</i>	pag.	7
Comma 3-<i>ter</i>	pag.	8
Comma 3-<i>quater</i>	pag.	9
Comma 3-<i>quinquies</i>	pag.	9
Comma 3-<i>sexies</i>	pag.	10
Comma 3-<i>septies</i>	pag.	10
Comma 4	pag.	11
Comma 4-<i>bis</i>	pag.	12
Comma 4-<i>ter</i>	pag.	13
Comma 4-<i>quater</i>	pag.	13
Comma 5	pag.	14

Comma 6	pag. 15
Articolo 1-<i>bis</i> (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato)	pag. 15
Articolo 1-<i>ter</i> (Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali).....	pag. 17

Articolo 1

(Interventi urgenti in materia di agricoltura)

Comma 1

Il comma 1 attribuisce al Commissario ex Agensud la facoltà di intervenire, anche attraverso specifiche convenzioni con l'AGEA, a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici delle aree interne del Mezzogiorno di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge n. 122 del 2001. Tali interventi possono essere effettuati nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 7 e, in seguito ad una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, anche in aree diverse da quelle sopra indicate, purché classificate come svantaggiate.

La RT afferma che la norma non reca oneri, limitandosi a consentire l'eventuale rimodulazione dei progetti speciali previsti dalla legge n. 122; precisa inoltre che la stessa non comporta reiscrizione in bilancio di risorse altrimenti destinate a costituire economie.

Al riguardo, si ricorda che una copertura su tali risorse era prevista già dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 280 del 2004, poi non convertito in legge, e che sul punto era stato segnalato che non risultano stanziamenti di competenza per l'anno 2004 (ed ovviamente anche per il 2005), in quanto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge n. 122 è limitata agli anni 2001 e 2002. In merito, premesso che il rappresentante del Governo ha affermato che "per l'anno 2005 [...], sul capitolo 7635 del Ministero delle politiche agricole, relativamente allo stanziamento di cui al richiamato comma 7 dell'articolo 5, sussistono residui di stanziamento pari a euro 569.698.000"¹, si

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni Parlamentari*, 12 aprile 2005, pag. 47.

fa presente che gli importi in esame, relativamente al 2002, utilizzabili fino al 2004 in conto residui, non potrebbero essere iscritti in bilancio nel 2005, ai sensi del secondo periodo del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002. Gli importi del 2001 invece non avrebbero potuto essere iscritti al di là dell'esercizio 2003.

Appare opportuno dunque avere delucidazioni sulle modalità di applicazione della vigente disciplina contabile relativa ai residui di stanziamento, dal momento che l'effetto complessivo potrebbe essere un incremento del 2005 delle autorizzazioni di cassa. Inoltre, andrebbe chiarito se l'ulteriore finalizzazione di tali risorse sia compatibile con l'autorizzazione di spesa e la modulabilità delle finalità già previste.

Comma 1-bis

Alle imprese agricole site nelle aree per le quali sia stata riscontrata nel 2004 una riduzione di almeno il 30% del reddito medio delle imprese agricole rispetto al reddito medio del triennio precedente, il comma 1-bis concede, a domanda e nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per il 2005.

Il comma, introdotto dalla Camera dei deputati, non è corredato di RT.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che il decreto-legge n. 280 del 2004, non convertito in legge, disponeva il differimento infra-annuale del versamento dei contributi previdenziali per gli imprenditori agricoli colpiti da grave crisi di mercato. La RT escludeva conseguenze sulla finanza pubblica per effetto della citata disposizione. La norma in esame invece presenta la sostanziale differenza di prevedere espressamente lo slittamento al 2006 dell'adempimento degli obblighi contributivi, con la conseguente emersione di profili di

onerosità, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori. Sotto tale profilo, andrebbero forniti elementi di valutazione circa la capienza e i margini di flessibilità del predetto stanziamento, anche alla luce della portata della norma e dell'ambito di applicazione della stessa. Infatti, da un lato, il beneficio sembra utilizzabile anche da aziende che non hanno subito la contrazione del reddito nella misura prevista, a condizione che si trovino in aree colpite da crisi economica nella misura individuata dalla norma (il che potrebbe determinare un incremento dell'onere connesso al provvedimento), e, dall'altro, la tipologia della misura in esame appare difficilmente compatibile con un limite di spesa, rappresentato, nel caso di specie, dalle risorse disponibili e utilizzabili del Fondo citato, essendo evidente che la limitazione del diritto al differimento sia in concreto attuabile soltanto dopo la scadenza dei termini previsti per il versamento dei contributi, con la possibilità che le risorse necessarie per la copertura del relativo onere eccedano quelle ancora disponibili sul Fondo. Infine, si rileva che l'osservazione appena formulata assume diversa valenza a seconda se l'onere del provvedimento è valutato equivalente all'intero ammontare dei contributi "slittati" ovvero al solo costo dell'emissione di titoli del debito pubblico a breve, conformemente ad una prassi ormai invalsa per la fattispecie in esame².

Comma 1-ter

Il comma 1-ter autorizza la concessione di finanziamenti a lungo termine al tasso agevolato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese di cui al comma 1-bis. Tali finanziamenti, assistiti da garanzia fideiussoria dell'ISMEA, possono essere concessi a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi

² Per un'analisi più articolata dei profili appena cennati, vedasi le Note di lettura n. 12 e 20.

indennizzatori. In alternativa, a valere sulla medesima disponibilità di spesa, possono essere erogati contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, non è corredata di RT.

Al riguardo, tenuto conto della pluralità degli interventi che si intende finanziare a valere sul Fondo di solidarietà nazionale in aggiunta a quelli già previsti prima del presente decreto-legge, si osserva che andrebbero fornite stime circa la quota-parte di tale fondo che si ritiene di destinare ai finanziamenti in esame, nonché, su tali basi, valutazioni circa la congruità del tetto di spesa implicitamente recato dalla norma. Sotto tale profilo, inoltre, si rileva che la norma sembra attribuire il diritto ad accedere al finanziamento de quo da parte delle imprese che soddisfino i requisiti di cui al comma 1-bis, il che, da un lato, non consente di escludere a priori l'inidoneità della copertura adottata a fronteggiare l'onere e, dall'altro, induce di conseguenza a considerare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di salvaguardia. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento, che investa in primis la natura della situazione giuridica soggettiva in capo alle imprese in esame rispetto all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

La norma, inoltre, sembra suscettibile di produrre ulteriori (e unitariamente maggiori) oneri qualora, per mancata o parziale restituzione del finanziamento da parte dell'impresa agricola, subentri la garanzia fideiussoria dell'ISMEA.

Comma 2

Al fine di completare e potenziare le infrastrutture dei servizi istituzionali dell'UNIRE, con il comma 2 si assegna al predetto ente un contributo di 23,79 mln di euro per il 2005 e di 22 mln di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per

il 2005 e il 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge n. 448 del 2001 e, per l'anno 2007, a valere sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, solo parzialmente utilizzabile, giacché la versione iniziale dell'articolo limitava lo stanziamento al solo 2005 e lo conteneva nei limiti di 10 mln di euro, asserisce che la natura degli interventi che si prevede di realizzare è compatibile con le risorse da utilizzare a copertura e che queste ultime sono sufficienti a far fronte tanto agli impegni a legislazione vigente quanto a quelli disposti dalla norma in esame.

Al riguardo, sulla base dell'interrogazione del sistema informativo R.G.S. – Anagrafico sullo stato dei Capitoli – relativa al capitolo n. 7003³, emergono impegni e disponibilità di competenza pari a zero, il che rappresenta un dato controverso, in ordine al quale appare necessario avere chiarimenti. Sarebbero inoltre opportune delucidazioni circa la tipologia degli interventi infrastrutturali che rappresentano la finalità del contributo in oggetto, onde valutare se gli oneri relativi possano essere correttamente coperti a valere su risorse di conto capitale, quali quelle sopra descritte.

Comma 3

Provvede al finanziamento degli interventi necessari alla ripresa delle normali attività produttive delle imprese agricole colpite da emergenze sanitarie, ovvero da calamità naturali riconosciute di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

A tal fine, la norma dispone l'autorizzazione a realizzare aperture di credito da parte di Cassa Depositi e prestiti S.p.A. nei confronti di regioni e

³ Si tratta del capitolo, nell'ambito dell' U.P.B. 1.2.10.2 – Fondo unico per gli investimenti in agricoltura, foreste e pesca – relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge n. 448 del 2001.

province autonome, con copertura a valere sugli stanziamenti ad esse assegnati nei riparto del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 4-*octies*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del relativo cofinanziamento regionale, nonché a valere sulle risorse di cui dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.

La RT al disegno di legge, non prevedendo quest'ultimo l'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti⁴, si limitava ad affermare l'invarianza d'oneri derivante dalla previsione dei limiti di impegno, in quanto questi sono già destinati alle regioni per gli interventi.

In via preliminare, per i profili di interesse, relativamente alle modifiche apportate nel corso della discussione del provvedimento alla Camera, sarebbe opportuno formulare la richiesta di elementi circa l'effetto d'impatto della misura sui conti della Cassa depositi e prestiti, atteso che tale partita appare ricompresa, con ogni probabilità, nel conto gestione "separata" di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

In tal caso, si rendono infatti ipotizzabili effetti d'impatto sui conti pubblici, dal momento che la misura, determinando un prelievo su disponibilità di tesoreria, influenzerebbe direttamente la formazione del fabbisogno del settore statale.

In ordine agli ipotizzabili effetti onerosi espliciti per le anticipazioni in questione, occorrerebbe altresì chiarire se dal meccanismo prefigurato in favore di regioni e province autonome - assumendo i contorni di una vera e propria anticipazione in favore di enti assoggettati a vincolo di tesoreria, ma a valere su risorse nella titolarità della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - possano derivare effetti in conto interessi passivi (per i soggetti

⁴ La norma è stata approvata dalla Camera dei deputati contro il parere della V Commissione.

pubblici) da corrispondere alla Cassa, diversi rispetto a quelli ad oggi previsti dall'articolo 6 del D.M. 5 dicembre 2003, il quale stabilisce la remunerazione per le giacenze della Cassa detenute, in contabilità separata, sulla tesoreria.

Diversamente, qualora invece detti oneri risultassero direttamente a carico delle regioni, la misura determinerebbe oneri aggiuntivi a loro carico, per cui varrebbe il disposto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che impone l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.

Comma 3-bis

Definisce le modalità procedurali attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato alla corresponsione delle quote di finanziamento anticipate dalle aperture di Credito della CCDDPP S.p.A. , da disporsi in relazione alla rendicontazione che gli enti beneficiari inviano tramite il Ministero delle politiche agricole e forestali. E' altresì stabilito che, con ulteriore decreto avente natura non regolamentare, siano stabilite le modalità operative, di carattere amministrativo, eventualmente necessarie.

La norma, inserita nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, con il parere contrario della V Commissione, assente nel disegno di legge iniziale, è priva di RT.

Per i profili di interesse, occorre rilevare che il ripiano della anticipazione, assumendosi "in relazione" alla rendicontazione presentata, prefigura l'eventualità che il trasferimento delle assegnazioni, a regolarizzazione degli anticipi, avvenga, annualmente, per la sola quota parte "rendicontata", piuttosto che per gli interi importi effettivamente anticipati. La circostanza, nell'avvalorare le osservazioni riportate per il comma 3, potrebbe rendere altresì evidente che l'ipotizzabile onere in conto interessi per l'anticipazione, sia per

la quota “implicita”, connessa al peggioramento del fabbisogno, che per la quota “esplicita”, da corrispondere alla Cassa, potrebbe crescere per effetto della durata dell’anticipazione, che potrebbe essere superiore all’annualità di riferimento del limite d’impegno di cui all’assegnazione definitiva.

Comma 3-ter

Si dispone l’incremento della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2004, n. 10, relativa alla quota indennizzi del fondo di solidarietà nazionale.

La copertura della misura opera a valere sulla riduzione della autorizzazione di spesa indicata dall’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei termini ridefiniti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (tab. D ed F).

La disposizione, aggiunta nel corso della discussione alla Camera dei Deputati, è priva di RT.

Per i profili di quantificazione, trattandosi di integrazione per il 2005 di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Per la copertura, occorrerebbe invece acquisire ulteriori elementi circa la praticabilità della riduzione delle risorse previste dall’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), in particolare circa l’ammontare delle risorse ad oggi impegnate per il 2005 e, corrispondentemente, le U.P.B. che saranno oggetto di riduzione.

Comma 3-quater

Stabilisce che i rischi di mercato rientrino tra quelli assicurabili previsti dal piano assicurativo agricolo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La disposizione era assente del disegno di legge iniziale ed è sprovvista di RT.

A tale riguardo, pur trattandosi di contributi su premi assicurativi erogati a valere su di un limite massimo di spesa, andrebbe valutato se il meccanismo non presenti elementi che pongano le premesse per un incremento di tale tetto nel corso del tempo, pur tenuto conto dell'aumento della relativa autorizzazione di spesa operato dal precedente comma 3-ter.

Comma 3-quinquies

Dispone la definizione annuale, da parte del Governo d'intesa con le regioni, del Piano ortofrutticolo nazionale, al fine di coordinare le iniziative tese al rilancio della competitività del settore.

La disposizione, aggiunta nel corso della discussione alla Camera, è priva di RT.

Per i profili di interesse, appare opportuno acquisire conferma che trattasi di attività che è possibile svolgere avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente.

Diversamente, trattandosi di nuova attività a cui sarebbero riconducibili oneri aggiuntivi di spesa, sarebbe necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri previsti.

Comma 3-sexies

Estende i finanziamenti diretti a fronteggiare le emergenze climatiche in agricoltura di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, anche ai territori definiti con Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, relativa alle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

La disposizione, aggiunta nel corso della discussione alla Camera contro il parere della V Commissione, è priva di RT.

Al riguardo, pur rilevando che la disposizione si richiama ad una autorizzazione di spesa che si configura quale limite massimo di spesa, occorrerebbe comunque acquisire una quantificazione stimata degli interventi previsti per le aree territoriali richiamate, al fine di valutare la loro compatibilità con le destinazioni attualmente previste per il fondo di solidarietà nazionale.

Comma 3-septies

Dispone l'integrazione dell'articolo 13, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2002, ivi stabilendosi che, nelle more del provvedimento di concessione da parte della regione, nei limiti di 24 mesi, le rate oggetto del finanziamento, siano assistite, nei limiti di stanziamento già previsti, anche al concorso nel pagamento degli interessi.

La disposizione, aggiunta nel corso della discussione alla Camera contro il parere della V Commissione, è priva di RT.

*Per i profili di interesse, si può solo segnalare che la copertura del comma 4-*bis* disposta dal comma 4-*octies*, della legge 8 luglio 2002, n. 138, si avvale di limiti di*

impegno destinati al finanziamento di spese in conto capitale, per cui, atteso anche che trattasi di misura che opera pur sempre nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, l'estensione del limite al concorso del pagamento degli interessi potrebbe avere ripercussioni sulla quota in conto capitale.

Comma 4

Inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il quale assegna ad Agecontrol S.p.A. la competenza ad effettuare controlli di qualità nel settore agricolo, avvalendosi sia del supporto dell'Istituto centrale repressione frodi che delle risorse destinate ai controlli dell'olio d'oliva.

La RT al disegno di legge afferma l'invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato.

In ordine ai profili di copertura, occorre anzitutto segnalare che il trasferimento di competenze amministrative ad Agecontrol S.p.A., ancorché associato ad un trasferimento di risorse e personale (vedasi comma 5), sembrerebbe suscettibile di produrre oneri aggiuntivi, considerato che, ogni qualvolta si sia trattato di trasferimento di personale a nuovi soggetti, è sempre stata lasciata impregiudicata, ai dipendenti, la facoltà di optare per la permanenza al servizio della p.a., senza considerare la possibilità di un diverso trattamento economico e di diversi oneri di funzionamento che, trattandosi di funzioni vincolate, potrebbero avere ricadute sul bilancio dello Stato.

Inoltre, relativamente all'utilizzabilità di parte delle risorse relative ai controlli nel settore dell'olio d'oliva, trattandosi di risorse già destinate attualmente all'Agenzia (in particolare, il capitolo 1466 dello stato di previsione del Ministero delle politiche Agricole),

si tratterebbe di nuove attività che trovano copertura a valere su stanziamenti a legislazione vigente.

Sul punto, sarebbe necessario acquisire l'avviso del Governo.

Comma 4-bis

Al fine di fronteggiare le crisi di mercato indicate al comma 1 e di supportare i controlli di qualità di cui al comma 4, è stabilito che l'Ispettorato centrale repressione frodi sia autorizzato ad elaborare programmi straordinari di controllo.

Allo scopo, è disposta l'autorizzazione ad assumere fino a 11 dirigenti di II fascia, in deroga alla vigente di disciplina concernente le assunzioni nella pubblica amministrazione, entro il limite di spesa di cui al successivo comma 4-ter.

La RT al disegno di legge originario, con riferimento ai soli controlli di qualità di cui all'articolo 18, comma 1-bis, modificato dal comma 4-bis, affermava l'invarianza d'onere della misura per il bilancio dello Stato.

La disposizione, aggiunta alla Camera dei Deputati, è priva di RT⁵.

Al riguardo, trattandosi di limite massimo di spesa, appaiono necessari elementi di chiarificazione in ordine, in particolare, alla sua compatibilità con la tipologia di onere coperto che configura, chiaramente, il riconoscimento di diritti soggettivi.

⁵La V Commissione della Camera ha posto all'emendamento introduttivo una condizione volta ad assicurare il rispetto massimo del tetto di spesa stabilito al comma 4-ter.

Comma 4-ter

Dispone la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 4 bis, stabilendo una autorizzazione di spesa pari a 100.000 euro per il 2005 ed a 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2006, a valere, per il 2005, sulla riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e, dal 2006, sulle risorse di parte corrente del Fondo speciale per l'anno 2005.

Al riguardo, occorrerebbe acquisire ulteriori elementi circa la praticabilità della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che sarebbe attestata dalla comprovata capienza dell'importo in questione rispetto alle risorse stanziare per l'anno 2005 ed agli impegni di spesa sinora assunti.

Comma 4-quater

Provvede alla modifica dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1034, stabilendo che tutti i dirigenti, i funzionari dell'area C e gli impiegati del livello B3 dell'Ispettorato centrale repressione frodi siano ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti stabiliti dalle proprie attribuzioni. Inoltre, per il restante personale, sempre nei limiti dei compiti attribuiti, è stabilito il riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

La disposizione, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è priva di RT.

Per i profili di interesse, ritenuto che la disposizione in questione attribuisce la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria ad una platea di soggetti più estesa di quella attualmente prevista dalla legge - che ne limitava, peraltro, l'attribuzione solo ad alcuni profili professionali nell'ambito delle categorie direttive, di concetto ed esecutive -

occorrerebbe comunque acquisire conferma che al suddetto riconoscimento non risulti in alcun modo correlata la corresponsione di una indennità o di trattamenti economici aggiuntivi.

Comma 5

Sostituisce il comma 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, stabilendo che gli stanziamenti previsti per l'Agecontrol S.p.A. nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali siano trasferiti alla medesima Agecontrol così come le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento di controlli indicate al comma 1-*bis* ed in precedenza svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

La RT al disegno di legge iniziale affermava l'invarianza d'oneri della misura.

Al riguardo, tenuto conto della risposta fornita dal rappresentante del Governo presso la Camera dei deputati ad analoga richiesta di chiarimenti (circa la possibile presenza di effetti onerosi per lo svolgimento da parte dell'Agecontrol delle funzioni di controllo di qualità - ora svolte dal Ministero delle politiche agricole e dall'ICE), laddove il citato rappresentante confermava "perplexità circa il trasferimento di risorse umane oltre che finanziarie, per lo svolgimento delle funzioni di controllo attualmente facenti capo all'ICE"⁶, sarebbe utile acquisire ogni elemento di dettaglio in ordine alle risorse, umane e finanziarie, che dovrebbero essere trasferite all'Agecontrol S.p.A..

Sarebbe inoltre utile acquisire puntuali indicazioni circa il trattamento economico, principale ed accessorio, nonché l'attuale inquadramento per aree professionali dei

⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Giunte e Commissioni parlamentari*, 12 aprile 2004.

dipendenti dell' Agecontrol S.p.A., non potendosi a priori escludere la possibilità dell'insorgenza di situazioni di contenzioso per effetto del trasferimento di personale.

Comma 6

Apporta modifiche ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 stabilendosi, rispettivamente, la competenza anche dell'Agecontrol S.p.A., oltre alle regioni e province autonome, in materia di controlli sui mercati ortofrutticoli e, corrispondentemente a tal fine, il riconoscimento ai funzionari della società della qualifica di pubblici ufficiali.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni riportate al comma 5.

Articolo 1-bis

(Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato)

L'articolo, aggiunto nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, non è corredato da RT.

Il comma 1 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole e forestali dichiara con decreto lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea quando si sia verificata una riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.

Il comma 2 prevede una serie di benefici cui possono accedere gli imprenditori agricoli, le cui produzioni rientrano in quelle colpite da grave crisi di mercato di cui al comma 1. Tali aiuti consistono nell'accesso ai

benefici previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, nella sospensione o differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 212 del 2000, nonché nella sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.

Il comma 3 dispone che l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, atteso che la disposizione introduce nuove finalizzazioni a valere su stanziamenti a legislazione vigente, andrebbe valutata la congruità delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale a farvi fronte, tenuto conto degli interventi già programmati.

Inoltre, sembra opportuno acquisire ulteriori chiarimenti circa l'entità delle risorse residue del Fondo di protezione civile⁷, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, da destinare al finanziamento degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori.

In relazione alla ipotesi di cui all'articolo 9 della legge n. 212 del 2000, atteso che tale ultima norma prevede altresì la possibilità di rimessione in termini, andrebbe chiarita la portata finanziaria della disposizione, atteso che l'esclusione dello slittamento all'anno successivo del pagamento dei contributi dovuti sembra riferirsi soltanto all'ipotesi di una sospensione o differimento del termine e non anche ad un mancato tempestivo adempimento dovuto al verificarsi della crisi di mercato come definita al comma 1. Nell'ipotesi che l'interpretazione prospettata sia corretta, non sembra possibile escludere che la rimessione in termini concessa dalla disposizione in commento possa determinare, di fatto, lo slittamento

⁷ L'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede che per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provveda a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

ad esercizi successivi dell'adempimento di obblighi contributivi, con la conseguente emersione di profili problematici attinenti alle esigenze di cassa degli enti previdenziali.

Articolo 1-ter

(Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali)

L'articolo, aggiunto nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, non è corredato da RT.

Il comma 1 aumenta da venti a quaranta rate trimestrali il limite massimo consentito per il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il comma 2 estende l'applicazione dei commi 21, 22 e 23 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e il cui contenuto si riferisce ad una serie di agevolazioni ed aiuti per casi di particolare eccezionalità o per il verificarsi di calamità naturali o emergenze di carattere sanitario, agli eventi eccezionali verificatisi al 31 marzo 2005.

Il comma 3⁸ stabilisce che all'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame appaiono determinare effetti in termini di minor gettito, in quanto i contributi dovuti saranno incassati dagli enti previdenziali ed assistenziali in un arco di tempo più ampio dell'attuale, con effetti negativi nei primi venti trimestri di operatività della norma.

⁸ Il comma è stato introdotto nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati per effetto del recepimento di una condizione espressa nel parere della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

Inoltre, si ribadisce quanto già osservato all'articolo 1-bis circa la congruità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori a far fronte ai nuovi compiti introdotti dalla norma anche in considerazione dell'ampliamento della disciplina agevolativa agli eventi eccezionali verificatisi al 31 marzo 2005. Oltretutto, il Fondo ha natura di conto capitale.

Il comma 4 prevede la concessione, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di finanziamenti a lungo termine a tasso agevolato, assistiti da garanzia fideiussoria dell'ISMEA, a favore delle imprese agricole che accedono alla rateizzazione prevista al comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In alternativa, per i medesimi soggetti e a valere sulle medesime disponibilità, si prevedono contributi in conto capitale per il concorso sul pagamento degli interessi per operazioni creditizie di durata quindicennale, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.

Al riguardo, andrebbe valutata la congruità della previsione del tetto di spesa recato dalla norma a fronte dei benefici previsti.

La norma, inoltre, sembra suscettibile di produrre oneri qualora, in caso di mancato adempimento del debito da parte dell'impresa agricola a fronte del finanziamento ricevuto, subentri la garanzia fideiussoria dell'ISMEA.

Circa la congruità e la flessibilità del Fondo di solidarietà nazionale si rinvia a quanto osservato all'articolo 1-bis.

Il comma 5 prevede la sostituzione delle iscrizioni ipotecarie, accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli sugli immobili di proprietà dei soggetti ammessi alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, ai sensi dei commi da 20 a 27 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con garanzia fideiussoria. Quest'ultima, una volta prestata,

comporta la cancellazione dell'ipoteca che viene nuovamente iscritta qualora, in caso di mancato pagamento, il garante non provveda al versamento dell'importo garantito.

Al riguardo, si segnala che la disposizione potrebbe essere suscettibile di produrre oneri aggiuntivi qualora il concessionario del servizio di riscossione proceda ad una nuova iscrizione ipotecaria, considerato che, per effetto del decreto ministeriale 21 novembre 2000, il concessionario matura nei confronti del debitore o dell'ente creditore il diritto al rimborso delle spese relative alla procedura di iscrizione e cancellazione di ipoteca.

Il comma 6 stabilisce che la presentazione della domanda di rateizzazione dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, comporta l'automatica sospensione di ogni procedura di recupero del credito nei confronti dei debitori morosi. Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda presso le direzioni provinciali dell'INPS si procede all'accoglimento o rigetto della stessa. L'accoglimento della domanda di rateizzazione consente la sua presentazione davanti al giudice competente e l'estinzione del procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli.

Al riguardo, non sembra possibile escludere che dall'estinzione del procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli, possano insorgere oneri aggiuntivi riferibili alla procedura per il recupero dei crediti e non attribuibili ai debitori morosi ammessi alla rateizzazione dell'onere previdenziale.